

Codice A1805B

D.D. 3 settembre 2021, n. 2569

**Art. 19 del d.lgs. 152/2006 e art. 10 della l.r. 40/1998 - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto "Arginatura torrente Mellea a monte ponte di via Alba e nuovo ponte di via Alba", presentato dalla Società San Diego S.r.l., localizzato nel Comune di Savigliano (CN) - Esclusione dal procedimento di VIA.**



**ATTO DD 2569/A1805B/2021**

**DEL 03/09/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1805B - Difesa del suolo**

**OGGETTO:** Art. 19 del d.lgs. 152/2006 e art. 10 della l.r. 40/1998 – Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto “Arginatura torrente Mellea a monte ponte di via Alba e nuovo ponte di via Alba”, presentato dalla Società San Diego S.r.l., localizzato nel Comune di Savigliano (CN) – Esclusione dal procedimento di VIA.

Premesso che:

in data 16/06/2021, il sig. Bartolomeo Visconti, in qualità di delegato del legale rappresentante della società San Diego S.r.l., ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della l.r. 40/1998, domanda di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), inerente al progetto “Arginatura torrente Mellea a monte ponte di via Alba e nuovo ponte di via Alba”, localizzato nel Comune di Savigliano (CN);

il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. n. 28-1226 del 23/03/2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti al deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all’art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006;

il progetto consiste nel rifacimento del ponte di via Alba, al fine di garantire il transito della portata di piena con un franco adeguato e la realizzazione di un sistema continuo di arginature a partire dal ponte ferroviario fino a via Alba, costituito principalmente da argini in terra e per alcuni tratti da nuovi muri o soprizzo dei muri esistenti, al fine di garantire il contenimento dei livelli di piena;

la zona di intervento non ricade nemmeno parzialmente in aree protette o siti della Rete Natura 2000 ed è localizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 e all’interno delle fasce fluviali del fiume Mellea;

preso atto che:

il Nucleo centrale dell’Organo Tecnico Regionale, costituito con d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato, con nota prot. n. 75039/A1605A del 28/06/2021, quale Direzione competente per il coordinamento dell’istruttoria regionale, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,

Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

il medesimo Nucleo centrale, in data 28/06/2021, ha provveduto ad effettuare, ai fini dell'avvio del procedimento, la comunicazione per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 19, c. 3 del d. lgs. 152/2006;

la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con d.d. n. 1875/A1800A/2021 del 30/06/2021, ha delegato la responsabilità del procedimento in oggetto al Responsabile del Settore Difesa del Suolo;

dato atto che:

nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata convocata, con nota prot. n. 33765/A1805B del 19/07/2021, una conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, in data 29/07/2021, ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, della l.r. 40/1998, nonché di quanto disposto dalla d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, per valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nei termini previsti;

visti i contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico in sede istruttoria, nonché i pareri provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, di seguito elencati:

- nota prot. n. 8635/A1906A del 27/07/2021 della Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
- nota prot. n. prot. n. 97916/A1600A del 01/09/2021 della Direzione Ambiente, Energia e Territorio;
- nota prot. n. 78200 del 01/09/2021 dell'ARPA – Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest);
- nota prot. n. 20238 del 29/07/2021 dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO);
- nota prot. n. 46630 del 23/07/2021 della Provincia di Cuneo – Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale;
- nota prot. n. 47541 del 28/07/2021 della Provincia di Cuneo – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale;
- nota prot. n. 82708 del 27/07/2021 dell'ASL CN1;
- nota prot. n. 366 del 08/07/2021 della Società Alpi Acque S.p.A.;
- nota del 15/07/2021 della Società Brick S.r.l.;

valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta;

rilevato che:

il PAI prevede, nell'area in oggetto, la realizzazione di una doppia fascia B di progetto a protezione delle aree insediate, su entrambe le sponde; la Direttiva Alluvioni (PGRA) evidenzia condizioni di pericolosità elevata per le aree prossime al corso d'acqua e media per quelle più distanti; il progetto di arginatura coincide in linea di massima con il tracciato della fascia B di progetto PAI;

gli interventi in oggetto sono compatibili con l'assetto generale e con le destinazioni d'uso previste dallo strumento urbanistico comunale vigente;

le aree oggetto degli interventi in progetto sono soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs.

42/2004 e s.m.i. art. 142, c.1, lett. c, essendo comprese nella fascia di 150 metri dalla sponda del torrente Mellea;

ai sensi dell'art. 3 della l.r. 32/2008, gli interventi in oggetto non sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione;

il Comune di Savigliano risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi della l.r. 32/2008 e pertanto nella successiva fase autorizzativa, la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, risulta essere in capo alla suddetta Amministrazione Comunale;

rilevato inoltre che:

l'area di progetto interessa un tratto del Torrente Grana Mellea (corpo idrico codice 06SS3F241PI), oggetto di obiettivi di qualità ambientale delle acque in attuazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, ed è pertanto necessario porre in atto tutte le azioni di mitigazione preventive al fine di eliminare la possibilità di peggiorare lo stato di qualità delle acque e di mantenere quanto più naturalizzato il corso d'acqua;

rilevato infine che:

gli interventi in progetto sono compatibili con la pianificazione di bacino vigente, in quanto seguono il tracciato della linea B di progetto del PAI;

considerato che:

l'AIPO, con nota prot. n. 20238 del 29/07/2021, ha espresso parere favorevole di massima ai fini idraulici, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni;

gli interventi in progetto non presentano particolari criticità dal punto di vista ambientale e sono compatibili con la salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e con la tutela della fauna selvatica ed acquatica;

i principali impatti nella realizzazione degli interventi sono individuabili nella percezione paesaggistica, nell'eliminazione dell'attuale vegetazione ripariale, un momentaneo allontanamento della fauna, in particolare quella ittica, un eventuale impatto sulla fauna bentonica, e l'intorbidamento delle acque;

gli elaborati tecnico-progettuali trasmessi affrontano in modo esauriente gli impatti generati dagli interventi ed individuano misure di ripristino ambientale sulle componenti ambientali vegetazione, fauna ed ecosistemi, nonché misure di buona cantieristica, la cui esecuzione deve intendersi come prescritta e vincolante nella fase realizzativa dell'opera;

al fine di evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, risultano necessarie alcune condizioni ambientali, esplicitate nell'Allegato A;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato V del d.lgs. 152/2006, di escludere il progetto in oggetto dal procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016,

come modificata dalla d.g.r. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale

Tutto ciò premesso e considerato,

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE
- d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
- l.r. 40/1998
- d.g.r. 21-27037 del 12/04/1999

### **DETERMINA**

- di ritenere che il progetto “Arginatura torrente Mellea a monte ponte di via Alba e nuovo ponte di via Alba”, presentato dalla società San Diego S.r.l., localizzato nel Comune di Savigliano (CN), sia escluso dal procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

L'estensore

ing. Roberto Fabrizio

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)

Firmato digitalmente da Gabriella Giunta

Allegato

## **Allegato A**

*Legge regionale 40/1998 – Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto “Arginatura torrente Mellea a monte ponte di via Alba e nuovo ponte di via Alba”*

### **Elenco delle condizioni ambientali di esclusione dalla fase di valutazione di VIA e delle altre condizioni e misure supplementari**

**Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017**

#### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD “Precisazioni relative alla fase successiva all’emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d’impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite”, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa, secondo il modello disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006>.

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del progettista o del direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

#### **2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA**

*Fase di progettazione definitiva ed esecutiva*

*Termine per la Verifica di ottemperanza: Ante operam*

2.1 Riguardo agli aspetti della tutela delle acque, si ricorda che la delibera di riferimento a cui conformarsi per i lavori in alveo è la DGR 72-13725 del 29 marzo 2010 “Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione dei lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambiti acquatici ai sensi dell’art. 12 della L.r. n. 37/2006”.

*Soggetto individuato per la verifica dell’ottemperanza: Regione Piemonte*

2.2 Dovrà essere acquisito il parere del competente settore Tutela Flora e Fauna della Provincia di Cuneo, che dovrà essere avvisato preventivamente per le eventuali operazioni di allontanamento e recupero della fauna ittica.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte*

2.3 Per quanto riguarda le terre e rocce di scavo movimentate, la progettazione definitiva/esecutiva dovrà contenere una previsione dei volumi di terre e rocce di scavo movimentate, con indicazione di quelle eventualmente riutilizzabili nel cantiere e quelle destinati ad altri siti di riutilizzo nel rispetto del d.p.r. 120/2017. Dovranno essere svolte delle verifiche analitiche secondo quanto previsto nella Tab. 1 (Numerosità dei campioni) delle linee guida SNPA "Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce di scavo".

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte e ARPA Piemonte*

2.4 La progettazione definitiva/esecutiva dovrà contenere una stima dei quantitativi dei rifiuti ottenuti dalla demolizione prevista nel progetto con una valutazione merceologica di questi, in modo tale da predisporre delle aree/contenitori per effettuare una raccolta separata di quelle frazioni che possono essere inviate al recupero. A tal proposito occorre effettuare un'indagine sui possibili impianti di recupero disponibili sul territorio (in funzione anche dalla distanza rispetto alle opere), al fine anche di limitare il più possibile il trasporto nonché l'eventuale predisposizione (numero e localizzazione) di eventuali frantumatori. Dovranno essere fornite inoltre indicazioni su dove sarà previsto il deposito temporaneo e su eventuali fasi di frantumazione in loco con localizzazione della zona in planimetria, nonché sulla destinazione dei rifiuti prodotti. Si ricorda, che rispetto alle possibili destinazioni dei rifiuti, occorre valutare la possibilità che questi in via prioritaria siano inviati ad impianti di recupero di materiali; solo qualora si sia verificato che non è possibile il loro recupero, i rifiuti possono essere destinati allo smaltimento in discarica.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte e ARPA Piemonte*

2.5 Con riferimento all'accesso principale all'alveo in sponda sinistra del torrente Mellea, individuato nel piazzale del mangimificio presente a circa 100 m dal ponte di via Alba, si richiede di valutare l'opportunità che venga ricompreso tra le aree oggetto di esproprio o di accordi similari, a garanzia del passaggio sia in fase di cantiere, sia per future manutenzioni.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte*

2.6 Sempre in tema di accessibilità, si consiglia di valutare l'inserimento di ulteriori ingressi in corrispondenza delle estremità degli argini, utilizzando ad esempio il piazzale retrostante la caserma dei carabinieri e sfruttando più in generale la viabilità esistente nei punti più prossimi agli argini.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte*

2.7 Poiché si evince dalle relazioni di progetto che le opere di sistemazione idraulica sarebbero propedeutiche alla realizzazione di un'area commerciale, e non sono state allegate rappresentazioni grafiche della sua ubicazione, nelle fasi successive della progettazione dovrà essere approfondita l'analisi idrologica-idraulica riguardante le aree potenzialmente a rischio di esondazione e l'influenza delle arginature sulle possibilità di drenaggio della acque di pioggia e – eventualmente - del reticolo idrografico minore;

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte*

2.8 Per quanto attiene agli aspetti di natura paesaggistica e di mitigazione di impatto ambientale degli argini, in subordine alle considerazioni e valutazioni idrauliche, le successive fasi della progettazione dovranno valutare – in alternativa alla realizzazione di nuovi muri d'argine di consistente estensione – la possibilità di impiego di argini in terra, anche avvalendosi delle tecniche idonee (rilevati in terra rinforzata) per contenere l'impronta al suolo dei rilevati stessi; in ogni caso si dovranno prevedere idonei interventi di recupero ambientale delle sponde interferite in grado di consentire un rapido rinverdimento delle stesse e garantire la continuità ecologica lungo il corridoio perifluviale.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte e ARPA Piemonte*

*Fase di cantiere e di esercizio*

*Termine per la Verifica di ottemperanza: Corso d'opera e Post operam*

2.9 I lavori in alveo dovranno essere realizzati rispettando quanto indicato nella D.G.R. 29 Marzo 2010, n. 72-13725 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006". Con riferimento alla tutela della fauna ittica, nel caso in cui si debba procedere con interventi di disalveo o movimentazione di materiale in alveo, occorre prevedere che:

- tali lavori non potranno essere realizzati nei periodi che coincidono con l'attività riproduttiva della fauna ittica ed in particolare nelle fasi di deposizione, incubazione e assorbimento del sacco vitellino;
- sarà necessario eseguire gli interventi di ripristino della morfologia e di recupero della naturalità del corso d'acqua, necessari per garantire un'adeguata capacità ittiogenica;
- sarà necessario procedere al prelievo e alla reimmissione della fauna ittica in altro corpo idrico o in altre zone dello stesso, avendo l'accortezza di non reimmettere le specie alloctone invasive;
- sarà necessario ricostruire in ogni caso le condizioni di naturalità del corso d'acqua favorevoli alla riproduzione della fauna ittica;
- si richiede, ove possibile, di non intasare completamente i massi spondali sommersi col cemento, in modo che essi possano comunque fornire rifugio alla fauna ittica.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Provincia di Cuneo

### **3. Condizioni e misure supplementari per il rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento e raccomandazioni**

#### ***Autorizzazione idraulica***

3.1 La sommità di tutti i rilevati arginali dovrà essere di larghezza non inferiore a 4 m (Sezione tipo 1, 2).

3.2 Il piede delle arginature dovrà essere collocato ad una distanza minima di almeno 4 m dal ciglio superiore inciso della sponda del Torrente Mellea e del canale Alstom.

3.3 Laddove non è possibile mantenere le distanze e larghezze minime sopraindicate dovranno essere realizzati muri o opere a gravità cementate tali da ridurne l'impronta stessa garantendo comunque la tenuta idraulica delle strutture.

3.4 Considerata la limitata ampiezza della sezione di deflusso in corrispondenza del ponte (22,50 m) pur già notevolmente ampliata rispetto alla situazione esistente, si chiede di rivalutare la tipologia dell'impalcato previsto per il nuovo ponte in modo tale da portare il franco idraulico rispetto alla piena di riferimento al valore di 1,50 m come previsto dalle NTC2018 per la realizzazione dei nuovi attraversamenti dei corsi d'acqua.

### ***Interferenze con il Servizio Idrico Integrato***

3.5 Per quanto riguarda le fasi di progetto esecutivo e le fasi realizzative delle opere in oggetto, la società Alpi Acque S.p.A. ha evidenziato che i servizi allocati in propria gestione (acquedotto e fognatura nera) sotto il ponte di Via Alba sono essenziali, pubblici ed univoci e pertanto tali servizi non possono essere in alcun modo interrotti, rimandando alle valutazioni delle successive fasi progettuali l'analisi della configurazione delle fasi di cantiere.

### ***Interferenza con le infrastrutture elettriche***

3.6 La proprietà del canale di derivazione dal torrente Mellea che alimenta le centraline idroelettriche Mellea 1 e Mellea 2 è di proprietà della Brick S.r.l., pertanto quanto citato nell'elaborato 21 alla voce 36 (la riga evidenziata in rosso) il mappale non è il 79 ma il 543 del foglio 42.

3.7 Le parti oggetto di esproprio limitrofe al canale sono utilizzate in caso di manutenzione dello steso e pertanto la realizzazione di un argine in adiacenza al canale renderebbe più difficoltosa ed onerosa tale manutenzione. Il valore di indennizzo per l'esproprio citato non pare pertanto congruo alla società Brick S.r.l., che richiede una cifra di almeno 8 €/m<sup>2</sup>.

3.8 Durante i lavori di costruzione dell'argine, il materiale di apporto non dovrà in nessun modo cadere nel canale che è stato da poco oggetto di pulizia/ristrutturazione e messa in sicurezza in tutta la sua interezza.

3.9 Il canale è al servizio di turbine di produzione di energia elettrica, pertanto se i lavori di costruzione delle chiaviche e di qualunque altra opera accessoria (argini, ecc.) dovranno essere effettuati a canale asciutto, dovrà essere risarcita Brick S.r.l. per tutti i costi di mancata produzione. In alternativa, i lavori potranno essere eseguiti indicativamente nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto (tale periodo è ovviamente indicativo e legato all'andamento climatico da cui consegue l'uso irriguo dell'acqua che comporta un minor danno di mancata produzione). Si richiedono pertanto le tempistiche di realizzazione oltre alla data di inizio e fine lavori.

3.10 Eventuali costi di intervento del personale di Brick S.r.l. per manovre di derivazione delle acque, fermo messa in sicurezza degli impianti, ecc., necessari alla realizzazione delle opere dovranno essere risarciti alla Brick S.r.l..

3.11 A seguito della realizzazione delle opere in progetto non dovrà in nessun modo essere ridotta la portata massima attualmente consentita.

3.12 Le opere in progetto (vista l'estrema vicinanza ai manufatti di Brick S.r.l.) non dovranno in nessun modo, sia durante le fasi di realizzazione sia nel prosieguo, mettere a rischio la tenuta, la staticità e la funzionalità delle opere esistenti (ad esempio l'aumento del carico strutturale sulle



pareti in cemento armato del canale a seguito dell'apporto di materiale per la costruzione dell'argine in adiacenza allo stesso o la progettazione esecutiva/realizzazione delle chiaviche che comporta l'inserimento delle stesse nel manufatto esistente).

3.13 Si segnala che la linea elettrica esistente in Media Tensione in adiacenza al canale è anch'essa di proprietà Brick S.r.l. ed è al servizio delle centraline di produzione Mellea 1 e Mellea 2. Come per il canale, la costruzione degli argini in adiacenza a tale manufatto non dovrà mettere in nessun modo a rischio il funzionamento della linea rispettandone le distanze di sicurezza (eventuali fuori servizi comportano la mancata produzione sopra citata) sia nelle fasi di costruzione del canale (mezzi meccanici in azione, braccio degli scavatori nella fascia di rispetto/sicurezza della linea MT) sia nelle fasi successive come riduzione del franco verso terra della linea elettrica stessa.

3.14 In nessun caso le opere in progetto dovranno pregiudicare le future manutenzioni al canale ed alla linea di media tensione esistente e se necessario permetterne l'accesso anche tramite l'argine.

3.15 Lo spostamento della passerella pedonale, a valle del posizionamento attuale, citato nella relazione generale sarà da valutare se interferisce con i manufatti e le proprietà Brick S.r.l. in quanto non citato nei vari elaborati.

3.16 Si segnala che l'eventuale chiusura dell'acqua pubblica nel canale di proprietà di Brick S.r.l. dovrà essere concordata anche con gli eventuali utilizzatori irrigui.

### ***Raccomandazioni***

3.17 Si ritiene che gli interventi previsti siano sostanzialmente assimilabili ad opere di urbanizzazione così come indicate all'art. 51 comma 4 (urbanizzazioni indotte), lett. f) della l.r. 56/1977, ovvero "manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno". In ogni caso, è buona prassi provvedere alla verifica ed eventuale assegnazione della destinazione urbanistica considerata più consona a tale fattispecie, corrispondente - ad esempio - ad aree per servizi, in particolare per le porzioni urbane oggetto di esproprio, in continuità a quelle già attualmente presenti e/o previste in sponda sinistra del torrente Mellea. Ai fini del più completo raggiungimento della sopra richiamata conformità, risulta inoltre opportuno che tale riconoscimento venga accompagnato da un effettivo utilizzo pubblico degli spazi in questione, ovvero che si garantisca una fruizione - anche parziale - degli argini in progetto (sportivo-ricreativi), in modo tale che l'occupazione, quantomeno delle porzioni a verde attrezzato esistenti, possa essere sostituita con funzioni pubbliche equivalenti, senza creare contrasti troppo evidenti rispetto alle destinazioni impresse dal PRGC vigente e soprattutto nei confronti dei relativi strumenti urbanistici esecutivi rilasciati nel corso degli anni. Per contro, occorre al contempo mettere in sicurezza la zona, valutando gli opportuni accorgimenti atti a separare gli spazi destinati alle arginature, rispetto a quelli che continueranno a svolgere funzioni pubbliche di verde attrezzato o comunque previste tali dal PRGC.

3.18 Ad opere collaudate tali argini costituiranno il nuovo riferimento per l'applicazione delle fasce di rispetto dai corsi d'acqua di cui all'art. 27 delle NtA del PRGC, da valutare e recepire all'interno dello stesso in occasione della sopra richiamata variante, oppure alla prima occasione utile.

3.19 A completamento di tutte le opere previste dal PAI su questo tratto cittadino di Mellea (argine in sponda sinistra a monte del ponte ferroviario, argini sulle sponde tra ponte ferroviario e ponte di via Alba, nuovo ponte di via Alba), il Comune dovrà dare corso alla procedura prevista dall'art. 28 delle NA del PAI per la presa d'atto del collaudo tecnico e il conseguente aggiornamento della cartografia di Piano con le procedure previste dal relativo regolamento attuativo.

3.20 In merito alla fascia di rispetto ferroviaria ai sensi del d.p.r. 753/1980, si ricorda di valutare l'eventuale necessità di acquisire pareri da parte degli Enti e Società competenti in materia.

3.21 Si raccomanda di porre particolare attenzione, soprattutto durante le fasi di cantiere, per la cappella votiva presente in prossimità del ponte di via Alba.